



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Sotto l'Alto Patronato Permanente del Presidente della Repubblica

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

**POSITION PAPER DI RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA
ALLE DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO
DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO – ATTUAZIONE DELL'ART. 111, TUB E
DELL'ARTICOLO 15, D.M. 17 OTTOBRE 2014, N.176**



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Sotto l'Alto Patronato Permanente del Presidente della Repubblica

PREMESSA

L'Ente Nazionale Italiano per il Microcredito (di seguito, per brevità, detto anche "Ente" o ENM) è un soggetto di diritto pubblico che persegue l'obiettivo della lotta alla povertà e all'esclusione finanziaria e sociale.

2

La legge 106/2011 art. 1 comma 4 bis affida all'Ente specifiche funzioni di centro nazionale di competenza e coordinamento con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari sviluppati in Italia e, all'estero, da operatori italiani (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010, e Legge del 12 Luglio 2011 n.106, art.4 bis lettera b).

Tali compiti si aggiungono a quelli già attribuiti all'Ente dai precedenti interventi normativi in materia di microcredito ed orientati alla formazione, alla promozione legislativa, alla ricerca, alla promozione della cultura d'impresa ed alla progettazione comunitaria e nazionale.

L'ENM ritiene di estremo valore la proposta di regolamento oggetto della presente Consultazione e volta a disciplinare le disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito in attuazione della norma primaria in materia di microcredito - artt. 111 e 113, titolo V del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Banche).

Ritiene, utile, peraltro, esprimere, in tale sede, alcuni elementi volti a migliorarne ulteriormente la coerenza con il carattere intimo del microcredito ed a favorire un sano e prudente sviluppo del mercato. L'Ente esprime il proprio apprezzamento per l'opportunità concessa di proporre la propria posizione in merito.



LA POSIZIONE DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL MICROCREDITO

ART. 4 comma 3

- a) E' previsto che gli operatori di microcredito presentino un programma di attività secondo quanto stabilito alla lettera i). Si ritiene utile, al riguardo, esplicitare la ***necessità di indicare elementi utili a valutare standard di qualità minimi dei servizi ausiliari e dei soggetti terzi potenziali eroganti, cui eventualmente tali servizi ausiliari di tutoring, di assistenza e di monitoraggio siano affidati.***

La componente dei servizi ausiliari di supporto all'attività creditizia connota fortemente il microcredito e ne è carattere intimo che lo distingue dal credito tradizionale seppur di importo ridotto; tale è stata la ragione che ha indotto il legislatore a rendere la presenza dei servizi ausiliari componente oggettiva imprescindibile per definire un credito "microcredito". E' importante, pertanto, che tali servizi siano erogati nelle forme e nelle modalità opportune e funzionali all'attività creditizia. Per concludere, si richiama l'attenzione sull'essenzialità che, al fine di una corretta attività di microcredito, i finanziamenti vengano accompagnati dalla prestazione di adeguati e verificati servizi ausiliari di assistenza misurabili quantitativamente e qualitativamente. In assenza di tale puntuale verifica, si rischierebbero degli inaccettabili tassi di default, dovuti anche ad un azzardo morale che i soggetti finanziatori potrebbero porre in essere a fronte di una copertura dell'80% del finanziamento erogato (assegnata dalla Sezione Microcredito del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI).

- b) L'Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi della Legge 106 del 12 Luglio 2011 art. 1 comma 4 bis, svolge funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione Europea, che costituiscono la maggiore fonte di finanziamento dei progetti di microcredito sviluppati nel nostro Paese. Tali compiti si aggiungono a quelli già attribuiti all'Ente dai precedenti strumenti normativi e/o regolamentari che di seguito si richiamano: ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010), l'Ente è titolare di specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza; ai sensi della legge 24 Dicembre 2007 n.244, art.2, commi 185-186-187, l'Ente ha inoltre il ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese. Si propone, pertanto, di prevedere che la natura dei flussi informativi sui servizi ausiliari, richiesti



da Banca d'Italia ai soggetti che erogano microcredito, siano ***in linea con le esigenze di monitoraggio dell'Ente Nazionale per il Microcredito***; al riguardo, si rileva la necessità di introdurre forme di collaborazione e di scambio dati ***tra BI e l'ENM***, utile ad agevolare l'attività di monitoraggio del mercato microcreditizio.

- c) La possibilità di erogare microcredito sociale è concessa dal legislatore solo in ipotesi di una contemporanea attività di microcredito per la microimprenditorialità; la *ratio* della norma è quella di concepire il microcredito sociale come viatico per il sostegno di iniziative imprenditoriali volte all'inserimento del beneficiario nel mercato del lavoro. Al riguardo, si ritiene utile richiedere agli operatori di microcredito di ***esplicitare nel proprio programma di attività il collegamento strategico tra i due portafogli microcreditizi***.

ART. 6

Per un adeguato monitoraggio del mercato si evince la necessità di acquisire un flusso informativo di natura quanti-qualitativa non solo da parte degli operatori di microcredito, ma da parte di tutti i soggetti abilitati all'erogazione dei microcrediti (compresi gli enti no-profit, le banche e gli intermediari finanziari abilitati). Emerge, peraltro, la necessità di assicurare all'ENM, in relazione ai compiti attribuitigli ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010), la possibilità di acquisire flussi informativi utili alle attività di monitoraggio di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza che l'Ente realizza. L'Ente ritiene che sia opportuno ***prevedere specifiche informazioni per il microcredito a valere su uno schema segnaletico uniforme per tutti i soggetti abilitati*** al fine di consentire la "messa a sistema" delle informazioni economico-finanziarie e tra queste e quelle di carattere qualitativo riferite, in particolar modo, ai servizi tecnici ausiliari. Si segnala l'opportunità di prevedere un collegamento tra BI e l'ENM relativamente alla verifica quanti-qualitativa delle prestazioni dei servizi ausiliari di microcredito previsti ex art. 111 T.U.B..

ART. 7, comma 2

Congiuntamente al previsto coefficiente di indebitamento si propone di ***prevedere esplicitamente altri obblighi di natura meramente segnaletica***, quali, ad esempio, un indice di liquidità; ciò al fine di favorire il monitoraggio di una sana e prudente gestione dell'operatore di microcredito.



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Sotto l'Alto Patronato Permanente del Presidente della Repubblica

ART. 10

Si propone di prevedere esplicitamente una *disciplina transitoria per i crediti in essere* che risultano omogenei ai caratteri oggettivi disegnati dal legislatore per il microcredito e per il portafoglio crediti degli intermediari finanziari che si trasformeranno in operatori di microcredito.

5

Si evince, inoltre, la necessità di un'ulteriore riflessione rispetto ai principi delineati dalla Commissione Europea nel “Codice Europeo di Condotta sull'Erogazione del Microcredito”, in termini di governance, relazioni con i clienti e con gli investitori, reporting, management information system, risk management.